

REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014 – 2020

Bando : Aiuti a progetti di efficientamento energetico degli immobili
Anno 2017

Indice

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità

1.2 Dotazione finanziaria

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

2.1 Soggetti beneficiari

2.1.1 Ambito di applicazione

2.2 Requisiti di ammissibilità

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Progetti ammissibili

3.1.1 Scheda tecnica di progetto

3.2 Dimensione dei progetti

3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto

3.4 Spese ammissibili

3.5 Intensità dell'agevolazione

3.6 Divieto di cumulo

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo

4.2 Modalità di presentazione della domanda

4.3 Documentazione a corredo della domanda

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1 Modalità di istruttorie e fasi del procedimento

5.2 Istruttoria di ammissibilità

5.3 Cause di non ammissione

5.4 Valutazione della domanda

5.4.1 Criteri di valutazione

5.4.2 Criteri di premialità

5.5 Formazione della graduatoria

6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

6.1 Adempimenti successivi all'ammissione all'aiuto

6.2 Sottoscrizione del contratto

6.3 Obblighi del beneficiario

6.3.1 Obbligo attivazione tirocinio

6.3.2 Obbligo di informazione e pubblicità

6.4 Modifiche dei progetti

6.5 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione

6.6 Procedura di modifica del beneficiario

6.7 Fattispecie

7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

- 7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili
- 7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto
- 7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria
- 7.4 Primo periodo di rendicontazione e domanda a titolo di stato di avanzamento
- 7.5 Domanda a saldo

8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

- 8.1 Verifica intermedia e finale dei progetti
- 8.2 Rinuncia
- 8.3 Controlli e ispezioni
- 8.4 Decadenza dal beneficio
- 8.5 Risoluzione del contratto
- 8.6 Revoca totale e parziale e recupero dell'agevolazione erogata
- 8.7 Rimborso forfettario a carico del beneficiario
- 8.8 Sanzioni

9. DISPOSIZIONI FINALI

- 9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
- 9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
- 9.3 Disposizioni finali

ALLEGATI

- A) Definizioni
- B) Modello di domanda
- C) Modalità di presentazione della domanda
- D) Dichiarazione sugli aiuti incompatibili/illegali
- E) Dichiarazione ambientale
- F) Scheda tecnica di progetto
 - F1) Modello relazione tecnica ante intervento
 - F2) Modello relazione tecnica del progetto
- G) Spese ammissibili e non ammissibili, rendicontazione;
- H) Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali
- I) Riferimenti normativi
- J) Schema di Contratto
- K) Schema di fideiussione
- L) Dichiarazione titoli abilitativi
- M) Dichiarazione aiuti "de minimis"
- N) Dichiarazione dimensione aziendale
- O) Dichiarazione di cumulo
- P) Dichiarazione di finanziabilità del progetto
- Q) Dichiarazione disponibilità dell'immobile
- R) Dichiarazione intestazione fiduciaria
- S) Dichiarazione obbligo audit energetico
- T) Dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi in materia di tirocini
- U) Dichiarazione precedenti penali
- V) Dichiarazione in merito all'assenza di atti sospensivi o interdittivi

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità

La Regione Toscana con il presente bando intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento riguardanti l'efficientamento energetico degli immobili delle imprese, in attuazione dell'azione 4.2.1 sub azione a1 dell'Asse 4 “*Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori*” del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, approvata con delibera di Giunta regionale n.1023 del 18/11/2014 e in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia¹ nonché dei principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

In particolare, l'obiettivo perseguito dalla Regione Toscana, consiste nella concessione di agevolazioni sotto forma di contributi in conto capitale, in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 1142 del 23/10/2017 “POR FESR 2014-2020- Direttive di attuazione per la selezione di progetti di efficientamento energetico degli immobili sedi di imprese per nuovo bando 2017”

Il bando prevede l'allocazione in via prioritaria delle risorse a favore di progetti di efficientamento energetico delle imprese aventi sedi operative esistenti nei Comuni del Parco Agricolo della Piana (Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Calenzano, Prato, Poggio a Caiano e Carmignano)

L'intervento è attuato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti “De Minimis”.

Il bando finanzia progetti di efficientamento energetico degli immobili realizzati da Micro, Piccole, Medie Imprese (MPMI), Grandi Imprese (GI) o i Liberi Professionisti².

Il bando è emanato nel rispetto dei principi di cui all'art. 12³ della legge n. 241/1990.

Il bando è emanato ai sensi della l.r. n. 35/2000 e nel rispetto dei principi generali di cui al d.lgs. n. 123/1998.

Il bando è emanato altresì nel rispetto della decisione di Giunta regionale n. 4 del 7 aprile 2014 e ss.mm.ii.

L'investimento oggetto dell'agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio della Regione Toscana.

¹ Cfr. Allegato “*Riferimenti Normativi*”

² Delibera di Giunta Regionale n° 240 del 20/3/2017. Liberi professionisti “equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2013/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013” - art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

³ Art. 12 L. 241/1990 “1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”.

Il bando è strutturato sul modello a fase unica: i soggetti interessati presenteranno un progetto che verrà selezionato e ammesso alla graduatoria di merito.

Il presente bando sarà pubblicato sul seguente sito web:
<http://www.sviluppo.toscana.it/nuovobandoenergia2017>

1.2 Dotazione finanziaria

Il bando per la promozione della suddetta azione di efficientamento energetico degli immobili sarà finanziato con le risorse pari a euro 3.200.000,00 nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli 51843, 51844, 51845 del bilancio di previsione annualità 2018 per 2.906.240,00 euro e per la parte restante, pari a 293.760,00 nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli 51843, 51844 e 51845 del bilancio di previsione annualità 2019 che riguardano specificatamente i Fondi “POR FESR 2014-2020 - interventi di efficientamento energetico degli immobili sede delle imprese”;

Il bando prevederà l'allocazione in via prioritaria di risorse pari a € 500.000,00 fino a esaurimento, a favore di progetti di efficientamento energetico delle imprese aventi sedi operative esistenti nei Comuni del Parco Agricolo della Piana.

Considerato che verranno redatte le seguenti due graduatorie:

- GRADUATORIA I a favore di progetti di efficientamento energetico delle imprese aventi sedi operative esistenti nei Comuni del Parco Agricolo della Piana
- GRADUATORIA II a favore di progetti che NON ricadono nella suddetta priorità

Le risorse della dotazione finanziaria che si renderanno disponibili dopo l'assegnazione di € 500.000,00 a favore di progetti di cui alla GRADUATORIA I saranno assegnate sulla base di una graduatoria unica risultante dall'unione della GRADUATORIA I e della graduatoria a favore di progetti che NON ricadono nella suddetta priorità (GRADUATORIA II) fino a questa fase composta.

Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'aiuto di cui al presente bando, al fine di aumentare l'efficacia dell'intervento finanziario, tramite apposito provvedimento.

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda, in forma singola, le Micro, Piccole, Medie Imprese (MPMI)⁴ e le Grandi Imprese (GI) o i Liberi Professionisti.

Ciascuna impresa potrà presentare al massimo 3 domande.

Gli interventi, oggetto della domanda, dovranno essere realizzati in unità locali o sedi operative aventi sede nel territorio **regionale**.

Ciascuna domanda dovrà riguardare solo una **singola unità locale o sede operativa**⁵ esistente consistente in un singolo edificio (o unità immobiliare) identificato catastalmente come nella scheda tecnica di cui all'Allegato F.

L'unità locale o sede operativa esistente oggetto della domanda dovrà essere presente in visura camerale o per i liberi professionisti dovrà corrispondere al luogo di esercizio dell'attività dichiarato nella prevista comunicazione presentata all'Agenzia delle Entrate ai fini IVA alla data di presentazione della domanda o, in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti tale data, al momento della prima spesa ammissibile dichiarata nell'Allegato B-Modello di domanda.

La domanda può essere presentata sia dal proprietario dell'immobile che dal soggetto che gestisce l'attività economica (es. affittuario, gestore, etc.) fermo restando che il soggetto richiedente deve rispettare i requisiti del bando di cui ai successivi paragrafi.

2.1.1 Ambito di applicazione

Le imprese che potranno presentare domanda devono esercitare, alla data di presentazione della domanda o, in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti tale data, al momento della prima spesa ammissibile dichiarata nell'Allegato B-Modello di domanda, un'attività identificata come prevalente rientrante in uno dei seguenti Codici ATECO ISTAT 2007, così come indicato nella delibera G.R. n. 643 del 28/07/2014 che approva l'elenco delle attività economiche ATECO 2007 afferenti i due seguenti raggruppamenti di settori: industria, artigianato, cooperazione e altri settori - turismo, commercio e cultura.

B – Estrazione di minerali da cave e miniere;

C – Attività manifatturiere;

D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;

E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;

F – Costruzioni;

G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli, ad esclusione delle categorie 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12 e 45.40.22 e del gruppo 46.1;

H – Trasporto e magazzinaggio;

I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;

⁴ Cfr. Allegato A "Definizioni" per la definizione di MPMI

⁵ Ai fini del presente bando si intende per sede operativa una unità locale nella quale si svolge l'attività economica e in cui si realizzano gli interventi

- J – Servizi di informazione e comunicazione;
- M – Attività professionali, scientifiche e tecniche;
- N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese;
- P – Istruzione, limitatamente alla classe 85.52;
- Q – Sanità e assistenza sociale, ad esclusione del gruppo 86.1;
- R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento;
- S – Altre attività di servizi, ad esclusione della divisione 94;

Non potranno presentare domanda le imprese appartenenti ai settori economici esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) agli aiuti «de minimis» ed in particolare:

- a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

E' escluso il settore della produzione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ovvero le imprese agricole e forestali che rientrano nel campo di interesse del FEASR e già oggetto di finanziamento tramite il PSR.

E' incluso il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) per impianti con potenza installata uguale o superiore ad 1 MW elettrico.

2.2 Requisiti di ammissibilità

Il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda o, in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti tale data, al momento della prima spesa ammissibile dichiarata nell'Allegato B- Modello di domanda, tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto⁶ (DURC). Tale requisito verrà verificato con riferimento all'applicazione del D.M. 30/01/2015 e delle circolari interpretative da parte del Ministero del Lavoro (circolare Direzione Generale per l'Attività Ispettiva n. 19/2015), dell'INAIL (circolare n. 61 del 26.6.2015) e dell'INPS (circolare n. 126 del 26.6.2015). Nei casi in cui non è prevista il rilascio del DURC on-line, tale regolarità è verificata d'ufficio attraverso specifica richiesta presso gli enti competenti;
2. essere in regola con la normativa antimafia in caso di richiesta di aiuto superiore ad euro 150.000,00⁷ con esclusione di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
3. possedere la capacità economico-finanziaria⁸ in relazione al progetto da realizzare. La verifica verrà effettuata valutando la congruenza fra il patrimonio netto delle imprese proponenti e il costo del progetto al netto del contributo, secondo la seguente formula:

$PN / (CP-C) > 0,2$ dove:

PN = patrimonio netto della singola impresa quale risulta dall'ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda.

Per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume sulla base di un bilancio redatto ai sensi dell'art. 2422 e 2425 del cod.civ. da un professionista abilitato o sulla base dei parametri di impresa indicati nello specifico modello allegato quale parte integrante al modello Unico e coerente con i quadri RE, RF e RG dello stesso.

I liberi professionisti devono presentare copia delle ultime 2 dichiarazioni dei redditi integrate per ciascuna di esse da un prospetto su attività e passività redatto ai sensi dell'articolo 2424 C.C. e stato patrimoniale redatto da un professionista abilitato ai sensi dell'art. 2422 del C.C. (per macrovoci);

Nel caso di ricorso a coperture finanziarie da parte di terzi, possedere la finanziabilità dello stesso accompagnata da adeguata documentazione.

A tal fine è necessario fornire la dichiarazione di finanziabilità del progetto. In caso di necessità di ricorrere al credito bancario è necessario fornire la dichiarazione della banca comprovante la richiesta di finanziamento. Al momento della sottoscrizione del contratto dovrà essere presentato l'atto di concessione del finanziamento da parte della banca.

⁶ Cfr. art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013 e D.M. 14 gennaio 2014

⁷ Art. 83 D.Lgs.159/2011

⁸ Cfr. Allegato A "Definizioni" per la definizione di REQUISITO DELLA CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA

4. avere sede operativa o unità locale, destinataria dell'intervento, nel territorio regionale e le spese sostenute devono essere relative alla sede operativa o unità locale destinataria dell'intervento; la localizzazione della sede operativa o unità locale destinataria dell'intervento deve essere già presente in visura camerale alla data di presentazione della domanda o, in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti tale data, al momento della prima spesa ammissibile dichiarata nell'Allegato B- Modello di domanda. Nel caso di liberi professionisti la localizzazione della sede operativa o unità locale destinataria dell'intervento dovrà coincidere con il luogo di esercizio dell'attività dichiarato nella prevista comunicazione presentata all'Agenzia delle Entrate ai fini IVA (attuale Modello AA9/121, Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA – Imprese individuali e lavoratori autonomi) sin dalla data di presentazione della domanda o, in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti tale data, dal momento della prima spesa ammissibile dichiarata nell'Allegato B- Modello di domanda;
5. essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA o REA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1.1. Nel caso di liberi professionisti essere regolarmente iscritto al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge ed essere in possesso di partita IVA rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività, e di esercitare, in relazione alla sede destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente rientrante nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1.1;
6. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
7. non essere impresa in “difficoltà” secondo la normativa vigente al momento dell’emanazione del bando⁹;
8. non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni alla data di pubblicazione del bando di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Toscana, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti di ammissibilità, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabile al soggetto richiedente e non sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo¹⁰, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro
9. possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva¹¹ o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche¹², secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici; detto requisito deve esistere in capo al soggetto richiedente (società) ed al legale rappresentante;

⁹ Art.2 punto 18) Reg. (CE) 651/2014 Art.3 comma 3 lettera d del Reg.UE 1301/2013

¹⁰ Art. 9, comma 3-bis L.R. n. 35/2000, in questo caso si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito (art. 9, comma 2 D.Lgs. n. 123/1998)

¹¹ Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231

¹² Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

10. non aver riportato (legale rappresentante) nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale¹³ o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti)¹⁴

- 1) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;
- 2) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione) o provvedimento per violazioni gravi (illecito) definitivamente accertate in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche;
- 3) condanna per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione

11. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso¹⁵ e in materia di tutela dell'ambiente;
12. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex artt. 107 e 108 del "Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea¹⁶;
13. non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto;
14. rispettare quanto previsto dalla normativa sul "de minimis"¹⁷;
15. essere impresa attiva già alla data di presentazione della domanda o, in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti tale data, al momento della prima spesa ammissibile dichiarata nell'Allegato B- Modello di domanda. Nel caso di liberi professionisti essere in attività già alla data di presentazione della domanda o, in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti tale data, al momento della prima spesa ammissibile dichiarata nell'Allegato B- Modello di domanda, come riscontrabile dalla denuncia di inizio attività ai fini IVA presentata all'Agenzia delle Entrate (Modello AA9/12 approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 3 giugno 2015);
16. possedere la "dimensione" di MPM (micro, piccola o media impresa) o grande impresa;
17. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ed a tal proposito dovrà essere comunicato alla Regione la composizione

¹³ Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

¹⁴ Per il sistema UE vedere D.Lgs. 12/05/2016, n. 75

¹⁵ L.R. n.35/2000, art. 9-bis

¹⁶ D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007; Cfr Allegato D. e

sito <http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali>

¹⁷ Reg. (UE) n 1407/2013

della compagine societaria e fornita ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione. Tale prescrizione non risulta applicabile invece ai liberi professionisti;

18. avere la disponibilità dell'immobile oggetto degli interventi:

In caso in cui il richiedente non sia il proprietario dell'immobile oggetto degli interventi, è necessario fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità dell'immobile (allegando il relativo titolo) e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario che autorizza la realizzazione degli interventi oggetto di domanda e con la quale si assume l'impegno di garantire la stabilità delle operazioni di cui all'art.71 del Regolamento CE 1303/2013;

19. Nel caso di liberi professionisti essere in possesso del certificato di attribuzione di partita IVA rilasciato dall'Agenzia delle Entrate alla data di presentazione della domanda o, in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti tale data, al momento della prima spesa ammissibile dichiarata nell'Allegato B- Modello di domanda;

Il possesso dei requisiti di cui ai punti da 4) a 19) è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda allegato al presente bando (Allegato B).

In alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo¹⁸, il possesso dei requisiti di cui ai punti 3), 7) e 16) può essere attestato da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità; sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, saranno effettuati controlli annuali a campione, come previsto dal paragrafo 8.3.

Resta inteso che il progetto deve essere interamente realizzato in Toscana, come dovrà risultare dai documenti di spesa presentati in sede di rendicontazione.

Per gli iscritti al solo registro delle imprese REA il possesso dei requisiti di cui ai punti 3), 7) e 16) deve essere attestato a pena di non ammissibilità da parte dei soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità; sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, saranno effettuati controlli annuali a campione, come previsto dal paragrafo 8.3.

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità"¹⁹ **non è richiesta** la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 9), 10) e 11).

¹⁸ L.R.35/2000,art.5 sexies-decies;D.Lgs. 39/2010

¹⁹ Decreto 20/02/2014 n.57

| |
|---|
| 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI |
|---|

3.1 Progetti ammissibili

I soggetti di cui al paragrafo 2.1 che intendono realizzare un progetto di investimento riguardanti l'efficientamento energetico degli immobili sul territorio della Regione Toscana in forza delle agevolazioni previste dal presente bando, presentano, unitamente alla domanda di aiuto **un progetto corredato di tutta la documentazione indicata al paragrafo 4.3 ed in particolare della scheda tecnica di progetto di cui al paragrafo 3.1.1 (Allegato F del bando).**

I seguenti requisiti saranno oggetto di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenuta nello schema di domanda (Allegato B).

Tipologia di interventi ammissibili**a) Gli interventi attivabili riguarderanno le seguenti tipologie:**

- 1a) isolamento termico di strutture orizzontali e verticali;
- 2a) sostituzione di serramenti e infissi;
- 3a) sostituzione di impianti di climatizzazione con:
 - impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione
 - impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza
- 4a) sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria, integrati o meno nel sistema di riscaldamento dell'immobile;
- 5a) sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione e la climatizzazione interna sempreché utilizzando sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO₂ o inquinanti;
- 6a) sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell'irradiazione solare, sistemi di accumulo, serre solari, etc.);
- 7a) impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento

b) A completamento degli interventi precedenti possono essere attivati anche i seguenti interventi per la produzione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili quali solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile solare senza eccedere i limiti dell'autoconsumo:

- 1b) impianti solari termici
- 2b) impianti geotermici a bassa e media entalpia
- 3b) pompe di calore
- 4b) impianti di teleriscaldamento/teleraffrescamento energeticamente efficienti
- 5b) impianti solari fotovoltaici

Ciascuna domanda potrà prevedere anche più di uno degli interventi di cui all'elenco a) e b).

La produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi di cui all'elenco b) deve essere finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità.

Gli interventi per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui alla lettera b) devono essere presentati solo nel caso la domanda preveda uno degli interventi di cui al punto a), pena la non ammissibilità.

La produzione di energia degli interventi di cui alla lettera 7a) deve essere finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità.

Ai fini del presente bando non sono ammissibili interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonte energetica rinnovabile quale la biomassa.

Ai fini del presente bando non sono ammissibili interventi per la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con corpi illuminanti più efficienti, anche nel caso sia associato all'installazione di sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione utilizzando sensori di luminosità e/o presenza e/o movimento.

Sono ammissibili solo progetti su una singola unità locale/sede operativa esistente consistente in un edificio (o unità immobiliare) e dotato almeno dell'impianto di climatizzazione invernale e/o estiva, pena la non ammissibilità.

L'avvio dei lavori²⁰ non deve essere precedente al **26/04/2016**, data di presentazione da parte della Regione Toscana della richiesta di modifica del POR alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 65 comma 9 del Reg. UE 1303/2013.

A tal fine fa fede la data del primo impegno giuridicamente vincolante riferito alla documentazione di spesa (contratto, conferma d'ordine, o simili).

Sono quindi ammissibili le spese sostenute a partire **dal 26/04/2016** purché imputate al progetto oggetto di domanda che, alla data di presentazione della domanda, non deve essere stato portato materialmente a termine o completamente attuato, ai sensi dell'art. 65 comma 6 del Reg. UE 1303/2013, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

Non sono ammissibili progetti per cui, alla data di presentazione della domanda, non sia stata presentata almeno la richiesta per ottenere il titolo edilizio ed energetico per realizzare ciascun intervento del progetto.

Al momento della sottoscrizione del contratto, l'impresa deve essere in possesso del titolo abilitativo edilizio ed energetico pienamente efficace per la realizzazione dell'intervento [immediata cantierabilità].

Le domande, ai fini dell'ammissibilità, devono prevedere un progetto, composto da uno o più interventi sopracitati, che consegua una quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento **maggiore o uguale al 10%**.

I consumi di energia primaria sono da riferirsi alla climatizzazione estiva e/o invernale, alla produzione di acqua calda sanitaria e all'illuminazione a prescindere se gli interventi oggetto di domanda incidono solo su alcuni dei suddetti servizi.

²⁰ avvio dei lavori: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori.

Ciascun intervento del progetto deve comunque prevedere una riduzione dei consumi di energia primaria rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento.

Le domande ai fini dell'ammissibilità devono prevedere interventi che vanno oltre i requisiti minimi stabiliti nelle seguenti Direttive , laddove applicabili:

- **DIRETTIVA 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili**
- **DIRETTIVA 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia**
- **DIRETTIVA 2012/27/UE sull'efficienza energetica**

Il superamento dei requisiti minimi deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nella relazione tecnica del progetto da allegare alla domanda.

3.1.1 Scheda tecnica di progetto

La **scheda tecnica di progetto** deve illustrare nel dettaglio:

- la localizzazione del progetto completa di estremi catastali;
- disponibilità dell'immobile in cui realizzare il progetto;
- le varie fasi e le caratteristiche tecniche e prestazionali del progetto, ivi compresa quella realizzativa del risultato finale da conseguire;
- le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell'investimento;
- gli obiettivi prefissati.

La **scheda tecnica di progetto di cui all'Allegato F**, dovrà essere corredata obbligatoriamente dai seguenti allegati:

1) **relazione tecnica o audit energetico ante intervento** riferita all'immobile oggetto del progetto, a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, indipendente ed esterno all'impresa, contenente obbligatoriamente lo studio dei consumi energetici ante intervento degli ultimi 3 anni. La relazione tecnica o l'audit energetico ante intervento dovrà comunque contenere gli elementi minimi del modello di cui all'Allegato F1;

2) **relazione tecnica del progetto** riferita all'immobile oggetto del progetto, a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, indipendente ed esterno all'impresa, con la descrizione del progetto e degli obiettivi di risparmio energetico, di miglioramento dell'efficienza energetica, di potenza e produzione di energia nonché di riduzione delle emissioni di sostanze climalteranti e inquinanti.

La relazione tecnica del progetto dovrà comunque contenere gli elementi minimi del modello di cui all'Allegato F2;

3) **preventivi** rilasciati al richiedente e controfirmati dal fornitore con l'indicazione del prezzo offerto (al netto di IVA e sconti), data validità, tempi di consegna e la sede operativa oggetto dell'intervento;

4) **giustificativi di spesa** (fatture o documenti equipollenti) **o pagamenti** inerenti le spese di investimento in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti la data di presentazione della domanda;

5) **documenti attestanti la data di inizio lavori** (obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte per la realizzazione del progetto quali contratti, preventivi sottoscritti dal beneficiario per accettazione, conferme d'ordine e simili) inerenti le spese di investimento in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti la data di presentazione della domanda;

Per ciascuna tipologia di intervento di cui all'elenco a) e b) devono essere illustrati le caratteristiche tecniche, gli obiettivi in termini di risparmio energetico, di riduzione delle emissioni di sostanze climalteranti e inquinanti, le spese ammissibili e gli eventuali titoli abilitativi edilizi ed energetici.

Gli interventi dovranno essere conformi con quanto disposto dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

La relazione tecnica ante intervento dovrà obbligatoriamente illustrare:

- descrizione generale del contesto climatico, geografico
- caratteristiche e dati tecnici dell'edificio nella situazione ante intervento
- analisi dei consumi energetici ante intervento

La relazione tecnica del progetto dovrà obbligatoriamente illustrare:

- caratteristiche e dati tecnici dell'edificio nella situazione di progetto
- caratteristiche tecniche e prestazioni di ciascun intervento con gli obiettivi di risparmio energetico rispetto ai consumi ante intervento e di miglioramento dell'efficienza energetica.
- metodi utilizzati per calcolare e quantificare gli obiettivi per effetto di ciascuno degli interventi previsti;
- potenza e produzione di energia dell'impianto (nel caso di cui all'elenco b della sezione 1 specificare che la produzione di energia da fonti rinnovabili è finalizzata solo all'autoconsumo)
- riduzione delle emissioni di sostanze climalteranti e inquinanti (CO₂, CO₂ eq, PM₁₀ e NO_x);
- conformità degli interventi proposti con quanto previsto dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia;
- superamento dei requisiti minimi previsti nelle seguenti Direttive: 2009/28/CE, 2010/31/UE e 2012/27/UE;
- tempi di realizzazione degli interventi;
- eventuali autorizzazioni, titoli abilitativi, nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti per realizzare gli interventi del progetto.

Non saranno ammesse relazioni tecniche a firma dello stesso soggetto proponente della domanda.

3.2 Dimensione dei progetti

Non sono ammessi progetti che comportano spese ammissibili totali inferiori a 20.000,00 euro.

3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto

Termine iniziale

L'avvio dei lavori²¹ non deve essere precedente al **26/04/2016**, data di presentazione da parte della Regione Toscana della richiesta di modifica del POR alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 65 comma 9 del Reg. UE 1303/2013.

Sono ammissibili le spese sostenute a partire **dal 26/04/2016** purché imputate al progetto oggetto di domanda che, alla data di presentazione della domanda, non deve essere stato portato materialmente a termine o completamente attuato, ai sensi dell'art. 65 comma 6 del Reg. UE 1303/2013, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

A tal fine una spesa si considera effettivamente sostenuta alla data di pagamento (valuta fornitore), oppure alla data di emissione del relativo giustificativo di spesa (fattura o documento equipollente) se successiva alla data del pagamento.

Termine finale

I progetti di investimento dovranno concludersi entro **24 mesi** dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di concessione dell'aiuto, con possibilità di richieste di proroga adeguatamente motivate che complessivamente non dovranno superare 12 mesi.

Ai sensi dell'art. 65 comma 6 del Reg. UE 1303/2013 alla data di presentazione della domanda il progetto oggetto della domanda non deve essere stato portato materialmente a termine o completamente attuato da parte del beneficiario, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario

Le date di inizio e fine del progetto sono riportate nel Contratto di cui al successivo paragrafo 6.2. Il mancato rispetto del termine di cui sopra costituisce causa di revoca totale del contributo.

3.4 Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di costo al netto di IVA :

1. spese per investimenti materiali quali fornitura, installazione e posa in opera di impianti, macchinari, attrezzature, sistemi, materiali e componenti necessari alla realizzazione del progetto;
2. spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda
3. spese tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo nonché certificazione degli impianti, dei macchinari, dei sistemi e delle opere, studi e/o consulenze specialistiche, indagini,

²¹ avvio dei lavori: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori.

diagnosi energetiche (ad esclusione di quelle previste all' art.8 del D.Ls.102/2014), attestazione di prestazione energetica ante e post intervento. Le suddette spese tecniche sono ammesse in misura non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili e comunque di importo non superiore a € 10.000,00 purché le stesse siano strettamente connesse e necessarie alla preparazione e realizzazione degli interventi oggetto della domanda, come risultante in modo specifico ed univoco da idonea documentazione contrattuale inerente l'affidamento dei relativi incarichi.

Sono ammissibili le spese sostenute a partire **dal 26/04/2016** purché imputate al progetto oggetto di domanda che, alla data di presentazione della domanda, non deve essere stato portato materialmente a termine o completamente attuato, ai sensi dell'art. 65 comma 6 del Reg. UE 1303/2013.

Tra le spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda sono ammesse anche le spese per la sicurezza purché riguardanti opere provvisorie (parapetti, sistemi anticaduta, linee vita, dispositivi di protezione individuale (DPI), oneri sicurezza) e le spese per la rimozione ed il trasporto dei materiali per la realizzazione degli interventi.

In particolare tra le spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda sono ammesse anche le spese per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto purché riferite a edifici costruiti o oggetto di interventi prima del 28/04/1992 (Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") e comunque complessivamente non superiori al 20% delle spese ammissibili del relativo intervento.

Per il dettaglio delle spese si rimanda all' Allegato G del bando "Spese ammissibili, non ammissibili e rendicontazione".

3.5 Intensità dell'agevolazione

Ai sensi della L.R. n. 35/2000²², gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi nella forma di contributo in conto capitale.

Ai sensi del Regolamento UE della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 "de minimis" l'importo massimo del contributo che un'impresa unica può ricevere nell'ambito del regime de minimis è pari a € 200.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti) e a €100.000,00 per impresa unica che opera nel settore trasporto di merci su strada per conto terzi.

La tabella seguente mostra l'intensità massima di aiuto rispetto alla spesa ritenuta ammissibile a seguito di valutazione:

| Dimensione impresa | Contributo rispetto alle spese ammissibili (%) |
|---------------------------|---|
| Micro-Piccola | 40% |
| Media | 30% |
| Grande | 20% |

²² Art. 5 quinquies della L.R. 35/2000

3.6 Divieto di cumulo

In nessun caso è ammesso il cumulo dei contributi previsti dal presente bando sugli stessi costi ammissibili con altri contributi o agevolazioni di provenienza provinciale, regionale, nazionale o comunitaria (ad esempio certificati bianchi, detrazione fiscale, etc..).

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo

La domanda di aiuto è redatta esclusivamente on line, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo, così come dettagliato nell'“Allegato C” relativo alle modalità di presentazione.

4.2 Modalità di presentazione della domanda

La domanda di aiuto è il documento in formato pdf, generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line, firmato digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo e completo di tutti i documenti obbligatori descritti di seguito, nonché di tutti gli eventuali ulteriori documenti che l'impresa intende allegare in sede di presentazione della domanda di aiuto.

Le dichiarazioni all'interno della domanda sono rese nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche-certificatori>).

A tale proposito si informa che con Deliberazione CNIPA 45/09, sono state introdotte modifiche nei formati di firma digitale dei documenti, con utilizzo di nuovi algoritmi. Pertanto dall'1/07/2011 l'unico algoritmo valido per la firma digitale è quello denominato SHA-256 supportato dalle ultime versioni di Dike e altri applicativi conformi al regolamento CNIPA. Le domande di aiuto firmate digitalmente con algoritmi non conformi alla Deliberazione CNIPA sopracitata (SHA-1) non saranno pertanto ritenute ammissibili.

La domanda di aiuto deve essere redatta esclusivamente on-line previa registrazione sul sistema di Accesso Unico ai bandi (AU) di Sviluppo Toscana, accedendo al sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al sito Internet <https://sviluppo.toscana.it/bandi> e si considera presentata solo ed esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A., a partire dalle ore **9.00 del 8 novembre 2017** e fino alle ore **17.00 del 28 febbraio 2018**, secondo le modalità descritte nei successivi articoli e nell'Allegato C.

La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda" presente sul sistema.

Il richiedente deve utilizzare lo schema di domanda allegato al presente bando, compilando i campi relativi alle seguenti informazioni:

- denominazione/ragione sociale o nome del libero professionista;
- indirizzo della sede legale e dell'unità locale/sede operativa;
- codice fiscale, partita iva, data di rilascio della partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese/Registro REA di appartenenza;

- nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale del legale rappresentante;
 - rating di legalità; (se posseduto dal richiedente)
 - iscrizione al relativo albo/elenco/ordine professionale didalla data di nel caso di liberi professioni;
- e rilasciare tutte le dichiarazioni richieste.

Si specifica che la domanda di aiuto on-line (lettera A) contiene al suo interno,
- le dichiarazioni di cui alle successive lettere C), D), E) e F) del paragrafo 4.3
- i documenti di cui alla lettera B)

Gli ulteriori documenti, di cui alle lettere da G) a S), dovranno essere inseriti sul sistema informatico, secondo le indicazioni contenute all'interno dell'Allegato C.

La domanda si considera pervenuta contestualmente alla presentazione della domanda online.
La modulistica da compilare al fine della presentazione della domanda sarà integrata sul sistema informatico <https://sviluppo.toscana.it/bandi> ovvero resa disponibile sullo stesso, nel caso debba essere compilata separatamente e poi caricata sul sistema in upload.

Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.

I dettagli inerenti le modalità di presentazione delle domande e dei documenti a corredo sono contenuti all'interno del documento “Modalità di presentazione delle domande”, di cui all'Allegato C del bando.

Si specifica che le suddette modalità di presentazione delle domande costituiscono un requisito di ammissibilità delle domande e il loro rispetto è previsto a pena di inammissibilità delle domande secondo il dettato del paragrafo 5.3 del bando.

Gli indirizzi di posta elettronica per eventuali informazioni inerenti i contenuti del bando sono i seguenti: bandoenergiaimprese2017@regione.toscana.it e bandoenergiaimprese2017@sviluppo.toscana.it.

Si precisa che per il supporto alla compilazione e per le problematiche di tipo tecnico l'indirizzo di posta elettronica è supportobandoenergiaimprese2017@sviluppo.toscana.it sarà inoltre attiva una chat on-line dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Per eventuali chiarimenti inerenti alle modalità di rendicontazione è attivo lo specifico indirizzo di posta elettronica controllienergia@sviluppo.toscana.it.

4.3 Documentazione a corredo della domanda

La domanda di aiuto è il documento in formato pdf, generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le seguenti dichiarazioni/schede presenti on-line, firmato digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo e completo di tutti i documenti obbligatori descritti di seguito, nonché di tutti gli eventuali ulteriori documenti che l'impresa intende allegare in sede di presentazione della domanda di aiuto.

A corredo della domanda di aiuto occorre inviare, nei modi e nei termini previsti nel precedente paragrafo 4.2, la seguente documentazione:

A) MODELLO DI DOMANDA (All. B)

B) SCHEDE TECNICHE DI PROGETTO, PIANO FINANZIARIO e CRITERI DI VALUTAZIONE E PREMIALITA' (All. F), illustrativi del progetto, firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (*da compilare on line e allegare documentazione*);

La scheda tecnica di progetto dovrà essere corredata obbligatoriamente da:

- 1) relazione tecnica o audit energetico ante intervento con gli elementi minimi del modello di cui all'Allegato F1;
- 2) relazione tecnica del progetto con gli elementi minimi del modello di cui all'Allegato F2;
- 3) preventivi rilasciati al richiedente e controfirmati dal fornitore;
- 4) giustificativi di spesa (fatture o documenti equipollenti) o pagamenti inerenti le spese di investimento in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti la data di presentazione della domanda;
- 5) documenti attestanti la data di inizio lavori (obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte per la realizzazione del progetto quali contratti, preventivi sottoscritti dal beneficiario per accettazione, conferme d'ordine e simili) inerenti le spese di investimento in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti la data di presentazione della domanda

C) DICHIARAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (All.N) (*da compilare on line*);

D) DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI INCOMPATIBILI/ILLEGALI per ciascun soggetto beneficiario, anche pubblico (nel caso in cui esso sia beneficiario diretto di un aiuto ai sensi della normativa comunitaria) firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (All.D) (*da compilare on line*);

E) DICHIARAZIONE AMBIENTALE firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (All. E) (*da compilare on line*);

F) DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (All. H). La suddetta dichiarazione, non prevedendo alcun campo da compilare, sarà creata automaticamente dal sistema informatico e risulterà visibile nel documento PDF generato al momento di chiusura della compilazione (*compilata automaticamente on line*);

G) DICHIARAZIONE "DE MINIMIS" (All.M) (*da compilare on line*);

H) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA *(da allegare alla domanda)*

a) per le sole imprese obbligate alla redazione del bilancio e iscritte al Registro imprese la documentazione **sarà acquisita d'ufficio** dall'amministrazione regionale;

b) per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio: copia delle ultime 2 dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda o, in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti tale data, il momento della prima spesa ammissibile dichiarata nell'Allegato B - Modello di domanda, integrate per ciascuna di esse da un prospetto su attività e passività redatto ai sensi dell'articolo 2424 C.C. e lo stato patrimoniale redatto da un professionista abilitato ai sensi dell'art. 2422 del C.C. (per macrovoci);

c) per le imprese che, alla data di presentazione della domanda o, in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti tale data, al momento della prima spesa ammissibile dichiarata nell'Allegato B- Modello di domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo.

d) per i liberi professionisti:

- copia iscrizione al competente albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatoria per legge;
- copia delle ultime 2 dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda o, in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti tale data, il momento della prima spesa ammissibile dichiarata nell'Allegato B - Modello di domanda, integrate per ciascuna di esse da un prospetto su attività e passività redatto ai sensi dell'articolo 2424 C.C.;
- copia delle ultime 2 dichiarazioni annuali IVA presentate all'Agenzia delle Entrate precedenti la data di presentazione della domanda o, in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti tale data, il momento della prima spesa ammissibile dichiarata nell'Allegato B - Modello di domanda;
- stato patrimoniale redatto da un professionista abilitato ai sensi dell'art. 2422 del C.C. (per macrovoci);

Nei casi b) e c) e d) in assenza dei documenti di cui sopra **il progetto sarà ritenuto inammissibile**; in caso di documentazione incompleta, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà ad integrazione il bilancio o la dichiarazione mancante.

Pertanto per tutte le imprese iscritte al solo registro REA la documentazione economica (bilanci) di cui sopra dovrà essere allegata alla domanda.

Le imprese iscritte al solo registro REA devono attestare il possesso dei requisiti di cui ai punti 3), 7) e 16) del paragrafo 2.2 mediante una relazione tecnica unitamente ad un'attestazione ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

I) COPIA DELLE CONTABILI BANCARIE ATTESTANTI IL VERSAMENTO EFFETTUATO in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese della CCIAA *(da allegare alla domanda)*;

J) DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI CRITERI DI PREMIALITÀ *(da allegare alla scheda tecnica di progetto di cui all'All. F)*, come specificati all'interno del paragrafo 5.4.2 del bando;

K) DICHIARAZIONE DI CUMULO (All.O) *(da compilare on line)*;

L) DICHIARAZIONE DI FINANZIABILITA' DEL PROGETTO: (All.P) *(da compilare on line e allegare documentazione)*;

In caso di necessità di ricorrere al credito bancario è necessario fornire la dichiarazione della banca comprovante la richiesta di finanziamento. Al momento della sottoscrizione del contratto dovrà essere presentato l'atto di concessione del finanziamento da parte della banca.

M) DICHIARAZIONE TITOLI ABILITATIVI (All.L) *(da compilare on line e allegare documentazione)*;

Allegare obbligatoriamente anche la dichiarazione del tecnico che attesti per ciascun intervento la necessità o meno di titolo abilitativo edilizio ed energetico necessario a realizzarlo. In caso di necessità di titolo abilitativo edilizio ed energetico allegare obbligatoriamente il titolo o la richiesta per ottenerlo.

Al momento della sottoscrizione del contratto, l'impresa deve essere in possesso del titolo abilitativo edilizio ed energetico pienamente efficace per la realizzazione dell'intervento [immediata cantierabilità]. Pertanto dovrà essere presentata la dichiarazione del tecnico che attesti per ciascun intervento il possesso del titolo abilitativo edilizio ed energetico pienamente efficace per la realizzazione dell'intervento allegando obbligatoriamente il suddetto titolo.

N) DICHIARAZIONE DISPONIBILITA' DELL'IMMOBILE (All.Q) *(da compilare on line e allegare documentazione)*.

In caso in cui il richiedente non sia il proprietario dell'immobile oggetto degli interventi, è necessario fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità dell'immobile (allegando il relativo titolo) e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario che autorizza la realizzazione degli interventi oggetto di domanda e con la quale si assume l'impegno di garantire la stabilità delle operazioni di cui all'art.71 del Regolamento CE 1303/2013.

O) DICHIARAZIONE OBBLIGO AUDIT ENERGETICO di cui all'art.8 del D.lgs. 102/2014.

A tal fine è necessario allegare obbligatoriamente l'audit energetico alla scheda tecnica di progetto di cui all'Allegato F. (All.S) *(da compilare on line e allegare documentazione)*.

P) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TIROCINI (ai sensi delle DGRT n. 72/2016 e n.433/2017 e s.m.i., limitatamente ai soggetti beneficiari di un aiuto uguale o superiore a Euro 100.000,00) (All.T) *(da compilare on line)*;

Q) DICHIARAZIONE DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA (All.R) *(da compilare on line)*;

R) DICHIARAZIONE PRECEDENTI PENALI (All.U) *(da compilare on line)*;

S) DICHIARAZIONE IN MERITO ALL'ASSENZA DI ATTI SOSPENSIVI O INTERDITTIVI (All.V) *(da compilare on line)*;

Saranno considerate inammissibili, secondo il dettato del paragrafo 5.3 le domande prive anche di un solo documento richiesto dal bando.

La Regione Toscana si riserva la facoltà di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, secondo le specifiche indicate in sede di istruttoria di ammissibilità (v. paragrafo 5.2.)

Non è ammessa la possibilità di presentare documentazione aggiuntiva non presentata al momento della domanda.

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA**5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento**

La selezione delle richieste di aiuto avverrà con la procedura valutativa.

L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti della Direzione Ambiente ed Energia avvalendosi di Sviluppo Toscana S.p.A. quale Organismo Intermedio individuato con apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore stesso.

L'iter procedimentale delle domande si articola nelle seguenti fasi:

- **istruttoria di ammissibilità** (v. paragrafo 5.2).

In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.3), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione (v. paragrafo 5.4).

- **valutazione** (v. paragrafo 5.4).

I progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno valutati in base a specifici criteri di selezione (v. paragrafo 5.4); successivamente sarà attribuito un punteggio di premialità esclusivamente ai progetti che hanno raggiunto un determinato punteggio in relazione ai criteri di selezione.

- **formazione della graduatoria** (v. paragrafo 5.5).

5.2 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.1 e 4.2 del bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati al paragrafo 4.3 del bando;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria dal paragrafo 4.3 del bando;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda o, in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti tale data, al momento della prima spesa ammissibile dichiarata nell'Allegato B- Modello di domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 2) 3) 4) 5) e 6) e dei punti 14), 15) 18) e 19) del paragrafo 2.2
- la sussistenza del DURC regolare (previsto al punto 1 dei requisiti di ammissibilità) da verificare con le modalità del DURC ON LINE;
- il rispetto dell'investimento ammissibile minimo di cui al paragrafo 3.2;
- il rispetto delle tipologie di intervento di cui al paragrafo 3.1.
- il conseguimento di una quota di risparmio energetico pari al 10% rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento di cui al paragrafo 3.1.;
- il superamento dei requisiti minimi stabiliti nelle Direttive di cui al paragrafo 3.1

A tal fine saranno effettuate, **a pena di inammissibilità** al beneficio

- verifiche d'ufficio dei requisiti di cui dai punti 1) a 3) del paragrafo 2.2,
- controlli puntuali del possesso alla data di presentazione della domanda o, in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti tale data, al momento della prima spesa ammissibile dichiarata

nell'Allegato B- Modello di domanda dei requisiti dichiarati con l'autocertificazione di cui ai punti 4), 5), 6), 14), 15) 18) e 19).

Se i requisiti di cui ai punti 3), 7) e 16) sono attestati da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali come previsto al paragrafo 2.2. sulle relazioni e attestazioni di cui sopra saranno effettuati controlli annuali a campione²³, come previsto dal paragrafo 8.3.

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in 10 gg dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale/Sviluppo Toscana lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro il termine di 30 gg²⁴.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.

5.3 Cause di non ammissione

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio:

- la mancata presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dai paragrafi 4.1 e 4.2;
- l'errato invio della domanda;
- la mancata sottoscrizione della domanda **da parte del legale rappresentante**;
- la mancata sottoscrizione delle autodichiarazioni richieste dal bando (elencate al paragrafo 4.3);
- la mancata documentazione obbligatoria da allegare a corredo della domanda;
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 1), 2) 3), 4), 5) ,6), 14), 15) 18) e 19) di cui al paragrafo 2.2;
- l'assenza del progetto;
- il mancato rispetto dell'investimento ammissibile minimo di cui al paragrafo 3.2;
- il mancato rispetto delle tipologie di intervento di cui al paragrafo 3.1;
- il mancato conseguimento della quota di risparmio energetico pari al 10% rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento di cui al paragrafo 3.1;
- il mancato superamento dei requisiti minimi stabiliti nelle Direttive di cui al paragrafo 3.1

Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione.

5.4 Valutazione

Tutte le domande saranno oggetto di valutazione sulla base dei criteri di valutazione (premierità, priorità e punteggio) definiti con delibera di Giunta regionale n. 1142/2017.

²³ Cfr. paragrafo 8.3.

²⁴ Cfr art. 1-ter L.R. n. 35/2000

La valutazione sarà effettuata da una Commissione tecnica di valutazione nominata con atto del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e inquinamenti e composta da membri interni all'Amministrazione regionale.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, questi si articoleranno nel modo seguente:

5.4.1 Criteri di valutazione

| | Criterio di selezione | Punteggio minimo | Punteggio massimo |
|---|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 | Pareri, nulla-osta, autorizzazioni, titoli abilitativi o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti per realizzare gli interventi di progetto | 5 | 30 |
| 2 | Obiettivi in termini di risparmio energetico rispetto ai consumi ante intervento degli ultimi 3 anni | 10 | 30 |
| 3 | Studio consumi energetici ante intervento degli ultimi 3 anni (10 punti) -audit energetico (15 punti) ad eccezione delle grandi imprese e delle imprese a forte consumo di energia di cui all'art.8 del D.lgs. 102/2014 (12 punti) | 10 | 12/15 |
| | | 25 | 72/75 |

Criterio di valutazione 1

Pareri, nulla-osta, autorizzazioni, titoli abilitativi o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti per realizzare gli interventi del progetto

Alla data di presentazione della domanda:

1. presentazione della richiesta per ottenere il titolo abilitativo edilizio ed energetico per la realizzazione dell'intervento: 5 punti

2a. presentazione della richiesta per ottenere il titolo abilitativo edilizio ed energetico per la realizzazione dell'intervento e contestuale possesso dell'Autorizzazione Paesaggistica a norma del D.Lgs 42/2004:15 punti

2b. presentazione della richiesta per ottenere il titolo abilitativo edilizio ed energetico per la realizzazione dell'intervento e Autorizzazione Paesaggistica a norma del D.Lgs 42/2004 non necessaria:15 punti

3a. possesso e piena efficacia del titolo abilitativo edilizio ed energetico per la realizzazione dell'intervento [immediata cantierabilità] :30 punti

3b. titolo abilitativo edilizio ed energetico per la realizzazione dell'intervento non necessario [immediata cantierabilità]: 30 punti

Nota: Nel caso di presentazione di SCIA non efficace per mancanza di alcuni degli atti di assenso previsti dall'art. 145 comma 2, lettera d, della l.r. 65/2014 (Norme per il governo del territorio), la medesima deve essere corredata da contestuale istanza di acquisizione di tali atti di assenso ai sensi dell'art. 147 della medesima legge

La suddetta documentazione dovrà essere allegata alla dichiarazione titoli abilitativi di cui all'Allegato L del bando.

Criterio di valutazione 2

Obiettivi del progetto in termini di risparmio energetico rispetto ai consumi ante intervento

- oltre 10% fino a 20% (10 punti)
- oltre 20% fino a 30% (15 punti)
- oltre 30% fino a 40% (20 punti)
- oltre 40% fino a 50% (25 punti)
- oltre 50% (30 punti)

Il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico rispetto ai consumi ante intervento dovrà essere illustrato e comprovato nella relazione tecnica del progetto da allegare obbligatoriamente alla scheda tecnica di progetto di cui all'Allegato F.

Criterio di valutazione 3

Studio consumi energetici ante intervento degli ultimi 3 anni

Lo studio dei consumi ante intervento è contenuto nella seguente documentazione da allegare obbligatoriamente alla scheda tecnica di progetto di cui all'Allegato F:

- relazione tecnica ante intervento :10 punti
- audit energetico : 15 punti
- audit energetico per imprese soggette all'obbligo di cui all'art.8 del D.lgs. 102/2014 (12 punti)

La relazione tecnica dovrà comunque contenere gli elementi minimi del modello di cui all'Allegato F1.

L'audit energetico, oltre a rispettare i criteri minimi di cui all'Allegato 2 del D.Lgs. 102 del 4 luglio 2014 "*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica*"²⁵, dovrà comunque contenere gli elementi minimi del modello di cui all'Allegato F1.

²⁵ Cfr. Allegato 2 del D.lgs. 102/2014 Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell'energia

I criteri minimi che devono possedere gli audit di qualità sono di seguito riportati:

- a) sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico;
 - b) comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;
 - c) ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;
 - d) sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative;
- Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi. I dati utilizzati per gli audit energetici possono essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione.

Nel caso di imprese soggette all'obbligo di cui all'art.8 del D.lgs. 102/2014 dovrà essere allegato l'audit energetico alla scheda tecnica di progetto di cui all'Allegato F.

Si precisa che i progetti devono conseguire:

- un punteggio minimo in relazione a ciascun criterio di selezione;
- un punteggio minimo totale, derivante dalla somma dei punteggi assegnati in relazione a ciascun criterio;

I progetti che conseguiranno il punteggio minimo totale saranno compresi nella graduatoria dei progetti finanziabili.

Si ricorda che **non saranno ammessi a finanziamento** i progetti che in relazione a ciascuno criterio di selezione raggiungono un punteggio inferiore al minimo richiesto.

5.4.2 Criteri di premialità

1. Progetti con benefici ambientali anche in termini di tutela della qualità dell'aria, del suolo, dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico: **5 punti**

Il raggiungimento dei benefici ambientali (riduzione emissioni di sostanze climalteranti e inquinanti diverse da quelle indicate alla sezione 3.3 dell'Allegato F, riduzione impatto acustico, superficie copertura in amianto rimossa in mq, etc.) dovrà essere illustrato e comprovato anche in termini numerici nella scheda tecnica di progetto di cui all'Allegato F e nella relazione tecnica del progetto.

2. Progetti di imprese che hanno introdotto innovazioni in campo ambientale in termini di tutela e riqualificazione delle risorse ambientali, contenimento delle pressioni ambientali, innovazione eco-efficiente di processo e/o di prodotto: **2 punti**

3. Imprese che assicurano un incremento occupazionale, conseguito per effetto del contributo, durante la realizzazione del progetto e comunque entro la conclusione del progetto con effetti successivi: **fino ad un massimo complessivo di 3 punti**

Per incremento occupazionale si intende l'occupazione aggiuntiva rispetto al totale degli occupati dell'impresa al momento della presentazione della domanda, ovvero il numero espresso in Unità Lavorative Annue (ULA) di nuovi addetti, indipendentemente dalla tipologia di lavoro, come previsto dalla definizione Istat di ULA.

Il punteggio premiale per l'incremento occupazionale sarà attribuito sulla base della seguente tabella:

| Dimensione impresa | ULA 1-2 | ULA > 2 |
|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Micro -Piccola | 2 | 3 |
| Media-Grande | 1 | 2 |

Nel caso in cui un'impresa non realizzi l'incremento occupazionale previsto nel progetto esecutivo:

- il punteggio complessivo del progetto sarà ricalcolato tenendo conto della diminuzione dell'incremento occupazionale, con conseguente revisione della posizione del progetto in graduatoria ed eventuale revoca totale del contributo laddove il punteggio medesimo scenda al di sotto della soglia di finanziamento.
- all'impresa che non realizza pienamente l'incremento occupazionale previsto, verrà applicata una sanzione di importo pari al 5% del contributo concesso per ogni punto di premialità occupazionale decurtato in base alla tabella di cui sopra.

Ai sensi della L.R. 35/2000 art. 8 bis, l'impresa dovrà inoltre mantenere l'incremento occupazionale realizzato per i cinque anni successivi al completamento dell'investimento regolarmente rendicontato, pena la revoca del contributo.

4. Imprese che, a seguito delle ULA aggiuntive totali di cui al punto 3, assicurano anche capacità di favorire pari opportunità e di non discriminazione: **2 punti**

Se la percentuale ULA aggiuntive donne /ULA aggiuntive totali $\geq 50\%$: **2 punti**

5. Imprese che abbiano assunto nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda lavoratori iscritti alle liste di mobilità di cui alle Leggi n. 233/1991 e n. 236/1993, inclusa la mobilità in deroga di cui alla DGR n. 831 del 03-10-2011²⁶: **2 punti**
6. Imprese che hanno adottato sistemi di gestione ambientale certificati di processo o di prodotto²⁷: **2 punti**
7. Imprese localizzate nei territori di cui alla Decisione n°19 del 6/2/2017: **2 punti**
8. Progetti di imprese a titolarità femminile²⁸: **2 punti**
9. Progetti di imprese costituite da giovani²⁹: **2 punti**
10. Imprese iscritte nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità": **2 punti**

Il raggiungimento dei requisiti di cui al paragrafo 3.1 e delle condizioni per la valutazione e l'attribuzione del punteggio, sulla base dei criteri riportati nei punti precedenti, deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nella scheda tecnica di progetto (All.F) e nella relativa relazione tecnica del progetto.

5.5 Formazione della graduatoria

L'attività di valutazione e selezione dei progetti si conclude con la predisposizione della graduatoria delle domande.

²⁶ Criterio previsto in attuazione dell'art.5 quaterdecies della LR n. 35/2000 in riferimento alla tutela dei lavoratori

²⁷ Criterio previsto in attuazione dell'art.5 quaterdecies della LR n. 35/2000 in riferimento alla sostenibilità ambientale

²⁸ Criterio previsto in attuazione dell'art.4 bis della LR n. 21/2008 in riferimento alle pari opportunità uomo/donna- Cfr Allegato A per la definizione di Impresa a titolarità femminile

²⁹ Criterio previsto in attuazione dell'art.3 della LR n. 21/2008 in riferimento alla salvaguardia dell'occupazione- Cfr Allegato A per la definizione di Impresa costituite da giovani

Ai sensi della L.R. 35/2000³⁰, la graduatoria è pubblicata entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

I progetti saranno ammessi a finanziamento sulla base del miglior punteggio assegnato.

A parità di punteggio finale, la graduatoria sarà definita in base all'importo dell'investimento ammissibile, in ordine decrescente e, in caso di ulteriore parità, alla data di presentazione della domanda.

La graduatoria finale distingue tra le domande ammesse e domande non ammesse.

Le **domande ammesse** sono distinte in:

- ammesse e finanziate;
- ammesse e non finanziate per carenza di fondi.

Le **domande non ammesse** a finanziamento si distinguono in:

1. domande non ammesse per carenza di requisiti formali

Sono quelle domande prive dei requisiti previsti al paragrafo 2.2 di cui ai punti da 1), 3), 4), 5), 6) 15) e 18) e 19).

In caso di non ammissione, il responsabile del procedimento provvede a comunicare l'esito negativo, opportunamente motivato al richiedente.

2. domande non ammesse a seguito di valutazione.

Sono quelle domande ammesse a seguito dell'istruttoria formale, che non hanno superato la fase valutativa per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto in relazione ai criteri di selezione.

La Regione Toscana provvede, nei sette giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria, all'invio, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), di apposita comunicazione scritta alle imprese ammesse e non ammesse a finanziamento contenente l'esito del procedimento relativo alla domanda presentata.

In caso di non ammissione, il Responsabile del procedimento provvede a comunicare l'esito negativo motivato al richiedente.

Le risorse disponibili sono assegnate ai beneficiari in base alla graduatoria ordinata secondo il punteggio ottenuto dal progetto in sede di valutazione, nei limiti delle assegnazioni.

Il bando può prevedere esplicitamente la possibilità di utilizzare risorse aggiuntive rispetto a quelle stanziati al fine di finanziare progetti ammessi, ma non finanziati per carenza di risorse inizialmente stanziati.

³⁰ Cfr.art.5 octies L.R. 35/2000

6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

6.1 Adempimenti successivi all'ammissione al contributo

Con la comunicazione di ammissione (tramite P.E.C.) la Regione Toscana/Sviluppo Toscana indicherà al beneficiario anche i termini e le modalità di realizzazione del progetto.

Al momento della sottoscrizione del contratto di cui al successivo paragrafo 6.2, pena la decadenza del contributo, il beneficiario dovrà possedere:

- titolo abilitativo edilizio ed energetico pienamente efficace per la realizzazione dell'intervento [immediata cantierabilità];
- l'atto di concessione del finanziamento da parte della banca in caso di necessità di ricorrere al credito bancario per la finanziabilità del progetto.

Pertanto nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, sia stata presentata la sola richiesta per ottenere il titolo abilitativo edilizio ed energetico per la realizzazione dell'intervento (casi 1, 2a 2b di cui alla dichiarazione al punto N) del paragrafo 4.3) il beneficiario dovrà presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo, la dichiarazione del tecnico attestante il possesso del titolo abilitativo edilizio ed energetico pienamente efficace per la realizzazione dell'intervento.

Inoltre nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, sia stata dichiarata la necessità di ricorrere al credito bancario di cui alla dichiarazione al punto M) del paragrafo 4.3 il beneficiario dovrà presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo, una dichiarazione con allegato l'atto di concessione del finanziamento da parte della banca.

6.2 Sottoscrizione del contratto

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di concessione del contributo, il beneficiario **ha l'obbligo** di sottoscrivere il Contratto redatto secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato J).

La sottoscrizione avviene con firma digitale. La data di stipula (e di efficacia) del contratto corrisponde alla data di sottoscrizione del responsabile del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti.

La mancata sottoscrizione del Contratto entro i termini previsti comporta la revoca dell'agevolazione concessa.

6.3 Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di **revoca** del contributo, al rispetto degli obblighi come formalizzati nel Contratto.

6.3.1 Obbligo di attivazione tirocinio

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 72 del 16/2/2016 come integrata con Delibera n. 433 del 02/05/2017 e ss.mm.ii. l'impresa beneficiaria di un contributo uguale o superiore a 100.000 euro e in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale n. 32/2002 e dal D.P.G.R 47/R/2003 è obbligata ad attivare, senza oneri a carico della Regione, almeno un tirocinio non curriculare connesso alle attività oggetto del contributo nel periodo di realizzazione del progetto.

La normativa regionale sui tirocini non curricolari è contenuta negli artt. da 17 bis a 17 sexies della Legge Regionale n. 32/2002 e negli artt. da 86 bis a 86 undecies del Regolamento D.P.G.R 8 agosto 2003 n° 47.

Al momento dell'attivazione del tirocinio il beneficiario dovrà provvedere alla relativa registrazione sulla seguente piattaforma³¹ <http://www.borsalavoro.toscana.it/borsalavoro/>

Il tirocinio deve avere la seguente durata:

- sei mesi per i soggetti di età non inferiore a 18 anni che hanno assolto l'obbligo di istruzione;
- dodici mesi per i soggetti laureati, fatte salve le tipologie di tirocinio per cui la normativa preveda durate inferiori.

L'obbligo di attivazione dei tirocini non si applica alle imprese:

- a) con sedi operative nelle aree di crisi come definite al Punto 9, lettera a) della DGR n. 72 del 16/02/2016;
- b) accreditate come agenzie formative che realizzano progetti formativi finanziati;

Sono escluse, altresì, dall'obbligo di attivazione di tirocini:

- a) le imprese e i liberi professionisti che attivino - successivamente all'assegnazione del contributo regionale e prima della sua erogazione, anche parziale - un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- b) le imprese e i liberi professionisti che attivino - successivamente all'assegnazione del contributo regionale e prima della sua erogazione, anche parziale - un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

In caso di mancato rispetto dell'obbligo di attivazione del tirocinio, il contributo sarà decurtato in misura del 10%; a pena della medesima decurtazione del 10%, l'impresa è altresì tenuta ad individuare, a seguito del riconoscimento del contributo, i contenuti del tirocinio ossia gli obiettivi e le competenze da acquisire da parte del tirocinante ed a comunicarli, preventivamente all'erogazione, alla Regione.

6.3.2 Obbligo di informazione e pubblicità

In particolare, il soggetto beneficiario finale è tenuto a rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (art. 115) in particolare nell'allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" e nel Regolamento di esecuzione della Commissione n. 821/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (artt. 4 e 5), per quanto riguarda le

³¹ Per far confluire in questa area automaticamente i tirocini offerti dalle imprese è necessario che il soggetto promotore che inserisce l'offerta di tirocinio sul sito <http://www.borsalavoro.toscana.it/borsalavoro/> selezioni l'opzione "sì" riferito al campo "tirocinio offerto a fronte di un contributo regionale ai sensi della DGR 72/2016 e DGR 586/2016" presente nella maschera di inserimento dell'offerta. La pagina in cui appare tale campo sarà corredata di un'ideale spiegazione.

caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione, nonché nel Contratto e devono essere coerenti con la Strategia di Comunicazione del POR FESR 2014-2020 della Regione Toscana.

La Regione Toscana fornisce, sul sito web dedicato al Programma Operativo Regionale - POR FESR 2014-2020, tutte le informazioni ed indicazioni tecniche per il rispetto di tali obblighi con riferimento ai materiali da produrre, all'apposizione del logo dell'Unione Europea e degli altri loghi di riconoscibilità del fondo POR FESR 2014-2020, reperibili all'indirizzo: www.regione.toscana.it/en/-/por-fesr-2014-2020-obblighi-dei-beneficiari-su-informazioni-e-comunicazione

Il mancato rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione di cui sopra costituisce inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 12 del contratto di cui al paragrafo 6.2 con conseguente risoluzione dello stesso ed avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni ai sensi del successivo paragrafo 8.6.

6.4 Modifiche dei progetti

A) Varianti

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare :

- il cronoprogramma;
- il piano finanziario;
- il progetto in merito alle caratteristiche tecniche e alla tipologia di spesa.

ferma restando l'impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto agli importi indicati all'interno del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto, tenuto conto delle proroghe temporali sull'esecuzione del progetto alle condizioni indicate dal bando.

In ogni caso dovranno rimanere inalterati la tipologia dell'intervento del progetto ammesso a contributo e la localizzazione dell'intervento.

Il soggetto beneficiario deve realizzare l'investimento almeno nella misura del 70% dell'investimento ammesso al contributo, fermo restando l'investimento ammesso minimo di cui al paragrafo 3.2, il conseguimento degli obiettivi di ammissibilità e il superamento dei requisiti minimi di cui al paragrafo 3.1, pena la revoca del contributo.

Le varianti devono essere presentate in forma di istanza online mediante l'accesso al sistema informatico <https://sviluppo.toscana.it/bandi> e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate nella predetta pagina web.

In ogni caso le varianti dovranno essere comunicate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Amministrazione Regionale per l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Regionale (si veda anche "Obblighi dei beneficiari").

Nel caso di modifiche intervenute che condizionano i criteri di valutazione si provvederà ad una verifica del punteggio in graduatoria.

La procedura di erogazione delle agevolazioni eventualmente in corso alla data di presentazione di una istanza di variante sarà sospesa fino ad avvenuta approvazione della variante stessa da parte degli uffici regionali competenti.

B) Proroga

Durante la realizzazione del progetto é possibile per i beneficiari richiedere proroghe adeguatamente motivate che complessivamente non dovranno superare 12 mesi.

Le richieste di proroga, debitamente motivate, sono soggette alla valutazione e devono essere inoltrate almeno 30 giorni precedenti la data di conclusione del progetto.

6.5 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione

Si ha modificazione del beneficiario nei seguenti casi:

1. se la modificazione interviene prima dell'erogazione del saldo.

In questi casi l'Amministrazione regionale procede con le modalità di seguito indicate a seconda della tipologia del beneficio concesso.

Nelle operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto ad un soggetto giuridico terzo, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda - al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando/contratto.

Nelle operazioni aziendali che comportano l'estinzione del soggetto beneficiario originario a favore di un nuovo o già esistente soggetto giuridico, a quest'ultimo sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

2. se la modificazione interviene successivamente all'erogazione del saldo

In questi casi (per operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi) il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni ai sensi dell'art.71 Reg.1303/2013.

In caso d'inadempienza è prevista una sanzione commisurata al contributo pubblico concesso in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

6.6 Procedura di modifica del beneficiario

La domanda di modifica del soggetto beneficiario deve essere presentata all'Amministrazione regionale/Sviluppo Toscana entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del beneficiario iniziale.

L'Amministrazione regionale, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento.

A tal fine, nell'atto che autorizza la modifica del soggetto beneficiario, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica del beneficiario non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

I contributi concessi e non erogati, alla data dell'evento di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Se la modifica del soggetto beneficiario interviene nella fase di realizzazione del progetto, l'amministrazione dovrà in ogni caso verificare che il nuovo soggetto possieda il requisito della capacità economico-finanziaria.

6.7 Fattispecie

A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento.

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato ed alla relativa agevolazione concessa.

In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario.

Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione.

In questi casi si procede alla sottoscrizione di un nuovo contratto ai sensi del paragrafo 6.2 salvo il caso in cui la cessione si verifichi dopo la realizzazione del progetto.

B) Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione.

Essa non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

L'operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione.

In questi casi non si procede alla sottoscrizione di un nuovo contratto ai sensi del paragrafo 6.2.

Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti dell'Amministrazione regionale.

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione.

Relativamente agli aiuti concessi in “de minimis” si applica l’art. 3, comma 8 Reg. 1407/2013³²
Nel caso di fusione si procede sempre alla sottoscrizione di un nuovo contratto ai sensi del paragrafo 6.2 salvo il caso in cui la fusione/unione si verifichi dopo la realizzazione del progetto.

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione.

Si procede alla sottoscrizione di un nuovo contratto ai sensi del paragrafo 6.2 solo nel caso in cui il contributo passa in tutto o in parte al nuovo soggetto e salvo il caso in cui la scissione si verifichi dopo la realizzazione del progetto.

Relativamente agli aiuti concessi in “de minimis” si applica l’art. 3, comma 9 Reg. 1407/2013³³

³² Reg. (UE) 18/12/2013, n. 1407/2013 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» Articolo 3 Aiuti «de minimis», comma 8 “In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi”.

³³ Reg. (UE) 18/12/2013, n. 1407/2013 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» Articolo 3 Aiuti «de minimis», comma 9 “In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.”

7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

Per quanto riguarda le modalità di rendicontazione delle spese ammissibili si rinvia a quanto stabilito nell'Allegato G "Spese ammissibili – non ammissibili e rendicontazione".

Il soggetto beneficiario deve realizzare l'investimento secondo le modalità previste nel progetto e comunque nella misura minima del 70% dell'investimento ammesso, pena la revoca del contributo stesso.

Tale misura viene determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati e ammessi, in rapporto al piano finanziario (fermo restando l'investimento ammesso minimo di cui al paragrafo 3.2, il conseguimento degli obiettivi di ammissibilità e il superamento dei requisiti minimi di cui al paragrafo 3.1).

Le spese ammissibili potranno essere rendicontate con le seguenti modalità:

- modalità ordinaria;
- modalità attraverso i revisori legali.

Ai sensi della L.R. n. 35/2000³⁴ e in alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario può essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

Sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, sono effettuati controlli annuali a campione³⁵.

7.2 Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione dell'aiuto avviene su istanza del beneficiario inoltrata a Sviluppo Toscana, sottoscritta e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e corredata dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento a titolo di anticipo, di stato avanzamento lavori e a titolo di saldo, secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente bando.

7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria³⁶

E' facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 60% del contributo totale del progetto.

L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria.

Tale garanzia deve coprire:

- capitale, interessi e –ove previsti- interessi di mora, oltre alle spese della procedura di recupero;
- un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche.

³⁴ art. 5 sexies-decies

³⁵ Cfr. paragrafo 8.3

³⁶ Cfr. Decisione G.R. n. 3 del 23-07-2012 recante "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti."

Detta garanzia può essere prestata dalle imprese bancarie, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982 o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica³⁷.

Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, gli uffici richiederanno un'attestazione della validità della stessa all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante.

Si rinvia ai seguenti siti per gli elenchi ufficiali dei soggetti abilitati:

- BANCA D'ITALIA
- IVASS

La polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto e approvato dall'Amministrazione Regionale³⁸ (Allegato K) e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata con attestazione dei poteri di firma del fidejussore, al fine di preconstituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della Riscossione.

Nel caso di titoli di garanzia stranieri (cioè redatti e compilati all'estero da autorità straniere), anche se redatti in lingua italiana, gli stessi dovranno essere debitamente legalizzati ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.; sono fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute in trattati internazionali che regolano la circolazione degli atti tra lo Stato straniero e l'Italia. Se il titolo di garanzia, in tutto o in parte, è redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, anch'essa legalizzata nei termini di cui sopra se necessario.

Nel caso in cui il titolo di garanzia straniero di cui trattasi sia rilasciato da soggetti aventi sede legale esclusiva al di fuori dell'Unione Europea, la garanzia dovrà essere, inoltre, accompagnata da idonea certificazione legalizzata in merito alla natura di "titolo esecutivo" della stessa, in assenza della quale non potrà essere accettata, salvo che tale limitazione non contrasti con eventuali disposizioni di trattati internazionali vigenti tra lo Stato straniero e l'Italia.

La fideiussione deve essere intestata a Regione Toscana.

La garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.

In caso di progetti presentati da soggetti associati, ciascun soggetto partecipante deve rilasciare la fideiussione individualmente per la propria quota.

La polizza fidejussoria può essere sottoscritta digitalmente ovvero in forma autografa su supporto cartaceo.

La fideiussione **deve prevedere espressamente:**

- pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
- il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del codice civile;

³⁷ Cfr D.Lgs. n. 141/2010 e Decisione G.R. 23/07/2012, n. 3

³⁸ Cfr. Allegato K "Schema di Fideiussione".

- il Foro di Firenze quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;
- l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
- la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

7.4 Primo periodo di rendicontazione e domanda a titolo di stato di avanzamento (obbligatoria)

Il primo periodo di rendicontazione si conclude entro 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto, indipendentemente dalla data di avvio del progetto. Entro 45 giorni dalla conclusione di tale primo periodo il beneficiario deve rendicontare almeno il 30% dell'investimento ammesso.

Nel caso in cui non sia stata presentata la domanda di anticipo, il beneficiario presenta, contestualmente alla rendicontazione, la domanda di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori, nella misura di almeno il 30% del contributo concesso a titolo di aiuto non rimborsabile.

La domanda di pagamento deve essere presentata a Sviluppo Toscana S.p.A unitamente alla rendicontazione dei costi sostenuti e si compone di:

- relazione tecnica di medio periodo elaborata in base allo schema fornito dalla Regione Toscana e disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A, di cui al paragrafo 8.1;
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario (mediante esibizione della registrazione dell'addebito sull'estratto di conto corrente periodico rilasciato dalla banca di riferimento), con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07), come indicato all'allegato G "spese ammissibili - non ammissibili e rendicontazione"
- schede di monitoraggio redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A.

La mancata rendicontazione delle spese per almeno il 30% dell'investimento e/o la mancata presentazione della relazione tecnica di medio periodo di cui al paragrafo 8.1 sarà considerata come rinuncia implicita dei beneficiari alla realizzazione del progetto e, trascorsi ulteriori 30 giorni dalla scadenza dei termini, determinerà la revoca dell'intero finanziamento secondo le modalità e i termini stabiliti al successivo paragrafo 8.

7.5 Domanda a saldo (obbligatoria)

Il secondo ed ultimo periodo di rendicontazione si conclude entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto, indipendentemente dalla data di avvio del progetto, salvo proroghe concesse ai sensi del paragrafo 3.3.

Entro 45 giorni dalla conclusione del secondo periodo di rendicontazione il beneficiario deve rendicontare la parte residua dell'investimento ammesso e presentare la domanda di pagamento a titolo di saldo.

La domanda deve essere presentata a Sviluppo Toscana S.p.A. unitamente alla rendicontazione dei costi totali sostenuti e si compone di:

- relazione tecnica asseverata conclusiva elaborata in base allo schema fornito dalla Regione Toscana e disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A, di cui al paragrafo 8.1. La relazione tecnica asseverata e firmata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, deve illustrare gli obiettivi in termini di risparmio energetico conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalità del bando al fine di comparare i dati indicati in sede di domanda con quelli derivanti dalla realizzazione dell'intervento.
- certificato di regolare esecuzione/dichiarazione di conformità delle opere e/o dichiarazione di conformità impianti
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario (mediante esibizione della registrazione dell'addebito sull'estratto di conto corrente periodico rilasciato dalla banca di riferimento), con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07), come indicato all'allegato G "spese ammissibili – non ammissibili e rendicontazione";
- schede di monitoraggio redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A;
- dimostrazione dell'attivazione del tirocinio di cui alla Delibera G.R.T. n. 72/2016 e 433/2017 e ss.mm.ii. (a carico dei soggetti beneficiari di un aiuto uguale o superiore a Euro 100.000,00).
- documentazione attestante l'avvenuta attivazione del tirocinio ai sensi della DGRT n. 72/2016 (apertura posizione INAIL, convenzione di tirocinio, registro presenze, inserimento informazioni relative al tirocinio sul sito regionale Giovanisì).

Nel caso di spesa finale documentata ed effettivamente sostenuta inferiore alla spesa inizialmente ammessa, si provvederà ad una riduzione del contributo da liquidare, nel rispetto della percentuale fissata nell'atto di concessione del contributo

Nel caso di spesa finale documentata ed effettivamente sostenuta superiore alla spesa ritenuta ammissibile, non potrà in alcun modo operarsi un aumento del contributo.

Alla conclusione degli interventi le spese rendicontate ammissibili non potranno comunque essere inferiori all'investimento ammesso minimo di cui al paragrafo 3.2, pena la revoca totale del contributo.

Ogni erogazione dell'agevolazione (anticipo, stato avanzamento lavori, saldo) è preceduta dalla verifica della regolarità contributiva (DURC) e dalla verifica dell'assenza di procedure concorsuali nei confronti del soggetto beneficiario previste dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e non essere impresa in "difficoltà"; non costituisce motivo ostativo all'erogazione il concordato preventivo con continuità aziendale (se adeguatamente documentato).

8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE**8.1 Verifica intermedia e verifica finale dei progetti**

I progetti sono sottoposti a verifica intermedia e sempre a verifica finale dei risultati conseguiti.

Tali verifiche sono effettuate sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni tecniche di medio periodo e conclusiva allegata alla rendicontazione, e sono dirette ad accertare:

- la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento;
- la congruità delle spese sostenute;
- il rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto descritti;
- la realizzazione dell'intervento

Le relazioni tecniche di medio periodo e conclusiva devono essere elaborate conformemente alle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale e secondo l'apposito modello e disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A.

8.2 Rinuncia

L'impresa deve comunicare, tramite P.E.C., al responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'eventuale rinuncia al contributo.³⁹

In caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'Amministrazione regionale richiede il rimborso forfettario delle spese di istruttoria ed erogazione⁴⁰ come indicato al paragrafo 8.7.

8.3 Controlli e ispezioni

Sviluppo Toscana procederà a controlli puntuali e a campione secondo le seguenti modalità.

A) Prima dell'approvazione della graduatoria, Sviluppo Toscana procede ai seguenti controlli puntuali su tutti i richiedenti a pena di inammissibilità⁴¹:

- verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di cui ai punti 1) e 3) (capacità economica finanziaria- si ricorda che per gli iscritti al solo registro REA è necessaria l'attestazione del revisore contabile)
- verifica del possesso dei requisiti di cui ai punti 4), 5), 6), 14), 15) 18) e 19) dichiarati con l'autocertificazione del beneficiario;

B) Dopo l'approvazione della graduatoria. Entro 180 gg dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, Sviluppo Toscana effettua i controlli a pena di decadenza⁴² o inadempimento contrattuale in relazione ai requisiti di ammissibilità:

³⁹ Cfr. art. 9, comma 3 sexies, L.R. n. 35/2000

⁴⁰ Cfr. art. 9, comma 3 sexies, L.R. n. 35/2000

⁴¹ Per le modalità di controllo si rinvia al paragrafo 5.2

⁴² Per le modalità di controllo si rinvia al paragrafo 8.3.

1. autodichiarati, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda o, in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti tale data, al momento della prima spesa ammissibile dichiarata nell'Allegato B- Modello di domanda:

- Controlli su tutti i soggetti ammessi a contributo e finanziati in relazione ai requisiti dichiarati con autocertificazione di cui al paragrafo 2.2, punti da 7) a 13), 16) e 17)
- Controlli a campione in misura non inferiore al 10% sui soggetti ammessi a contributo e non finanziati in relazione ai requisiti dichiarati con autocertificazione di cui al paragrafo 2.2, punti da 7) a 13), 16) e 17)

2. posseduti al fine di verificarne la sussistenza alla data di approvazione della graduatoria:

- Controlli su tutti i soggetti ammessi a contributo e finanziati in relazione al possesso del requisito dell'antimafia di cui al paragrafo 2.2, punto 2).

C) Prima dell'erogazione (per anticipo, stato avanzamento lavori, a saldo)

Controlli su tutti i soggetti finanziati a pena di revoca per inadempimento:

- controllo del possesso dei requisiti di cui ai punti 1) e 6) del paragrafo 2.2.
- controllo del rispetto del tetto massimo stabilito a livello di soglie e di costi ammissibili mediante presa visione dei documenti giustificativi di spesa relativi ai finanziamenti già ricevuti ed indicati nella tabella inserita nella domanda;
- controllo del rispetto degli obblighi in tema di tirocini ai sensi delle DGRT n. 72/2016 e DGRT n.433/2017

D) Dopo l'erogazione a saldo

Controlli in loco a campione sui soggetti finanziati, a pena di revoca per inadempimento, per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando e dall'art. 4 del Contratto

Nel caso di perdita o mancato rinnovo del "rating di legalità", l'amministrazione procederà alla verifica dei requisiti di cui ai punti 9), 10) e 11) previa acquisizione delle relative autocertificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; in caso di esito negativo delle verifiche, l'amministrazione regionale procederà alla revoca del beneficio.

In ordine alle **relazioni e attestazioni rilasciate dai revisori legali** si procederà a controlli annuali a campione in misura variabile tra il 30 e l'80%. Detti controlli saranno effettuati sulle attestazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda e sulle attestazioni o rilasciate in fase di erogazione.

L'Amministrazione regionale - direttamente o tramite ente a ciò autorizzato -- si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e dal Contratto e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

8.4 Decadenza dal beneficio

La decadenza conseguente alla verifica effettuata dall'Amministrazione regionale/Sviluppo Toscana, determina successivamente alla pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, la perdita del beneficio e la revoca dello stesso.

Costituiscono **cause di decadenza**:

- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti da 7) a 14) e ai punti 16), 17) e 19) del paragrafo 2.2, accertata attraverso i controlli di cui paragrafo 8.3.
- mancata sottoscrizione del contratto.
- mancato rispetto degli obblighi in tema di tirocini previsti dalla DGRT n. 72/2016 e DGRT n 433/2017 (revoca parziale in misura pari al 10% del contributo concesso).

8.5 Risoluzione del contratto

Costituisce cause di **risoluzione del contratto** il mancato rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti dall'art. 4 del Contratto ed il conseguente inadempimento di cui all'art.12 del contratto.

8.6 Revoca totale e parziale e recupero dell'agevolazione erogata

Successivamente all'accertamento delle condizioni di cui ai precedenti paragrafi 8.4 e 8.5, la Regione Toscana procederà alla **revoca totale** del beneficio concesso.

La revoca totale configura in ogni caso un inadempimento da parte del beneficiario. La Regione Toscana, quindi, procede alla risoluzione del Contratto, previo accertamento dell'inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990.

Non costituiscono causa espressa di risoluzione del contratto per inadempimento la difforme e/o parziale realizzazione del progetto di cui all'art 13 del Contratto, fermo restando l'investimento ammesso minimo di cui al paragrafo 3.2, il conseguimento degli obiettivi di ammissibilità e il superamento dei requisiti minimi di cui al paragrafo 3.1.

Dette fattispecie costituiscono ipotesi di adempimento difforme/parziale del contratto e, come tali, dovranno essere accettate espressamente dalla Regione Toscana che in tal caso procederà, previo contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, alla **revoca parziale** del beneficio concesso.

L'Amministrazione regionale procede al **recupero delle risorse** nel caso in cui beneficiario abbia usufruito di erogazioni relativamente all'aiuto revocato (totale/parziale).

8.7 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

In caso di revoca del contributo successiva all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario (impresa) trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, è disposto a carico dell'impresa/beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'aiuto⁴³ sulla base di tariffe calcolate con le modalità definite con Delibera di Giunta Regionale⁴⁴.

⁴³ Cfr. art. 9, comma 3 sexies l.R. n. 35/2000

⁴⁴ Delibera G.R. n. 359 del 20-05-2013

| | A | B | C | D | E |
|--|--------------------------------------|--|---|---|---|
| Gradualità dei costi sulla base della complessità della procedura | Costo di sola Istruttoria (€) | Costo di istruttoria aggiuntivo (€) | Costo di erogazione e Recupero (€) | Rimborso dei soli costi di istruttoria (€) <i>(col. A nei casi di rinuncia di MPMI; col. A+B nei casi di rinuncia di grandi imprese)</i> | Rimborso totale in caso di revoca (€) <i>(col. A+C nei casi di revoca per le MPMI; col. A+B+C in caso di revoca a grandi imprese)</i> |
| Costo medio | 295,00 | 700,00 | Euro 814,00 + 380,00 | Euro 295,00 (MPMI) Euro 995,00 (Grandi Imprese) | Euro 1489,00 (MPMI) Euro 2189,00 (Grandi Imprese) |

Nel caso in cui i costi di istruttoria ed erogazione sostenuti siano inferiori o superiori di oltre il 10% dei costi indicati nella tabella, il dirigente responsabile del procedimento di concessione dell'aiuto ha facoltà di applicare - con atto amministrativo motivato - una variazione in aumento o diminuzione del 10% rispetto alle somme indicate in tabella.

8.8 Sanzioni

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59).

In questo caso in cui al comma 1 del presente articolo e nel caso di revoca per il caso previsto dal punto 8 del paragrafo 2.2 di cui al presente bando, il Beneficiario non può accedere a contributi per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di revoca. Detta sanzione non si applica alle imprese che hanno proceduto alla rinuncia del contributo stesso ai sensi dell'art. 9 bis, comma 3 quinquies L.R. n. 35/2000.

| |
|------------------------------|
| 9 DISPOSIZIONI FINALI |
|------------------------------|

9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;
- il titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana, Giunta Regionale;
- il Responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è il Responsabile del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e inquinamenti
- i Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono:
Sviluppo Toscana S.P.A.
- gli incaricati al trattamento dei dati per la Regione Toscana sono i dipendenti regionali assegnati al Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e inquinamenti

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica **bandoenergiaimprese2017@sviluppo.toscana.it**

9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e inquinamenti della Direzione Ambiente ed Energia.

Il diritto di accesso⁴⁵ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e inquinamenti della Direzione Ambiente ed Energia con le modalità di cui alla D.G.R. 29/08/2011 n. 726.

⁴⁵ Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: **bandoenergiaimprese2017@sviluppo.toscana.it** e **bandoenergiaimprese2017@regione.toscana.it**

9.3 Disposizioni finali

L'accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costituisce accettazione della propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi del Regolamento (CE) 1303/2013 art. 155, paragrafo 2.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande. L'indirizzo di PEC verrà reso noto alle imprese partecipanti con successiva comunicazione.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.